Associazione Nazionale Magistrati - Ordine degli Avvocati

Sezione di Lecce ***Lecce***

Procotollo per la gestione delle udienze civili e penali
Tribunale e Corte di Appello di Lecce

L'associazione Nazionale Magistrati – sezione di Lecce e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce procedono oggi, 26 gennaio 2008, alla formale ratifica del protocollo per la gestione delle udienze civili e penali presso il Tribunale e la Corte di Appello di Lecce.

Il protocollo è stato approvato dalle rispettive assemblee a conclusione di un lungo lavoro che ribadisce, ancora una volta, la comune volontà di adoperarsi per il miglioramento del servizio giustizia.

Si tratta di una regolamentazione condivisa della prassi che ha lo scopo di migliorare la gestione delle udienze nell'interesse dell'utenza, indicando alcune regole di comportamento che magistrati ed avvocati si impegnano ad osservare, ferme restando, ovviamente le disposizioni normative in vigore.

Per la ratifica ed entrata in vigore, si è ritenuto di fissare la data di inaugurazione dell'anno giudiziario, dinanzi al Presidente della Corte dott. Umberto Pagano che ha sin dall'inizio incoraggiato l'iniziativa ed oggi prende formalmente atto della sua conclusione nella sua veste istituzionale di capo della Corte, con l'auspicio di analoghe iniziative negli altri uffici del distretto.

È comune intendimento proseguire nella ricerca di convergenze che riguardino in modo più specifico la gestione dei servizi di cancelleria, insieme a tutti coloro che operano nelle cancellerie e che li rappresentano.

Le parti danno atto che, per gli adattamenti che dovessero rivelarsi necessari nonché per consentire opportuna diffusione e verifica anche in relazione all'iniziativa riguardante i servizi di cancelleria, il protocollo entrerà globalmente in vigore dall'1 marzo 2008.

Fino a tale data saranno di immediata applicazione le norme riguardanti la fissazione o il rinvio dei processi nelle fasce per la data successiva all'1 marzo.

Lecce, 26 gennaio 2008

Per L'A.N.M.
Il Presidente Valerio Fracassi

per Il Consiglio dellOrdine
Il Presidente avv. Luigi Rella

Il Segretario Vincenzo Scardia

Il Segretario avv. Raffaele Fatano

Il Presidente della Corte
(dott. Umberto Pagano)

1 PREMESSA 2
2 PROCOTOLLO PROCEDIMENTI CIVILI - NORME COMPORTAMENTALI 3
2.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI 3
2.2 ADEMPIMENTI DI UDIENZA 3
2.3 DECISIONE DELLA CAUSA 4
2.4 RAPPORTI TRA LE PARTI ED IL GIUDICE 4
2.5 DISPOSIZIONI FINALI 5
3 PROCOTOLLO PROCEDIMENTI CIVILI - GESTIONE DELLE UDIENZE 6
3.1 TRATTAZIONE DELLA CAUSA 6
3.2 UDIENZE DI PREVIDENZA E DEL LAVORO 6
3.3 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA 9
4 PROTOCOLLO UDIENZE PENALI 10

1 Premessa

Le norme che seguono regolamentano la gestione delle udienze civili e penali – da parte di magistrati ed avvocati – nel Tribunale e la Corte di Appello di Lecce.
Come ribadito dai protocolli, sono regole condivise di prassi che non possono in alcun modo derogare o incidere sulla vigente normativa.
La specificità delle esigenze ha imposto un'ovvia differenziazione tra udienze civili e penali, con la previsione di poche regole necessarie per un miglioramento, per favorire l'effettiva applicazione e non creare le premesse per prassi in deroga ai protocolli.
In quest'ottica è stata anche prevista apposita scadenza semestrale per la verifica dello stato di applicazione, di nuove esigenze eventualmente emerse.
Il protocollo penale si compone di un unico testo.
Il protocollo civile consta di una prima parte, che riguarda le norme comportamentali ed una seconda, che disciplina in modo più specifico la gestione delle udienze.

2 Procotollo procedimenti civili - norme comportamentali

2.1 Adempimenti preliminari

Articolo 1 - Redazione degli atti e dei provvedimenti
1.- I difensori si impegnano a porre particolare cura nell'indicare correttamente il valore della causa e nel completare la nota di iscrizione a ruolo della causa, corredandola di tutti i dati anagrafici (data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale) relativi alla parte assistita e, ove possibile, alle controparti, nonché ad indicare, comunque, tali dati negli atti difensivi di costituzione in giudizio e negli scritti conclusionali.
2.- Nella liquidazione delle spese processuali saranno indicati distintamente l'importo riconosciuto per spese vive, quello riconosciuto per diritti ed onorari. In caso di distrazione delle spese di giudizio sarà indicato il nome del difensore antistatario.

Articolo 2 - Tenuta dei fascicoli
1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, tutti correttamente affoliati, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro dell'indice del fascicolo.
2.- In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento, e contestualmente si provvederà all'aggiornamento dell'indice del fascicolo di parte.
3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte, e di verificare - in accordo con le cancellerie - che di ogni atto prodotto sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.
4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio dovranno essere a loro volta numerati progressivamente in relazione alla data di produzione.

Articolo 3 – Comunicazioni
1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.
comunicazioni
2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell'art.151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica.
3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'indirizzo e-mail od al numero di fax che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

Articolo 4 – Puntualità
Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

2.2 *Adempimenti di udienza*

Articolo 5 - Redazione degli atti e regole del cd rito societario

Nel predisporre gli atti difensivi gli avvocati avranno cura di esporre le proprie ragioni in maniera sintetica e concisa e, in ogni caso, adeguata alla complessità ed al valore della controversia.
In ogni caso, nei procedimenti di diritto societario gli avvocati, nella predisposizione di tutti gli atti di parte, avranno cura di non superare il numero di quindici pagine, fatti salvi i casi in cui la causa, per la eccezionale complessità delle questioni trattate o per il consistente valore della controversia imponga una più ampia trattazione scritta.
In via alternativa, rispettando il medesimo limite, è consentito alla parte di depositare scritti difensivi e/o documentazione su supporto informatico (floppy disk o CD-Rom).

Articolo 6 – Attività di udienza
I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.

Articolo 7. - Istanze anteriori alla prima udienza.
1.- In caso di proposizione di istanze cautelari od anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di un tempestivo esame del fascicolo.

2.3 Decisione della causa

Articolo 8. – Scritti difensivi finali e specifica
Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega una copia di tutti i propri scritti difensivi su supporto informatico (floppy disk o CD-Rom). In caso di contrasto tra il testo scritto e quello apposto sul supporto digitale, prevale il primo.
I difensori avranno, altresì, cura di depositare nota specifica relative alle spese e competenze di lite al fine di favorire una più rapida e puntuale liquidazione delle spese da parte del giudice.

Articolo 9. - Motivazione delle sentenze.
La motivazione delle sentenze, tenuto conto della gravosità dei ruoli e della conseguente necessità di pervenire ad una più sollecita definizione delle cause trattenute in decisione, verrà effettuata utilizzando preferibilmente lo schema previsto dall'art.281 sexies c.p.c. e dall'art.16 rito societario, in tutti i casi consentiti.

Articolo 10. - Sentenze di appello.
I difensori si impegnano a consegnare presso la cancelleria del giudice del primo grado copia semplice della sentenza emessa dal giudice di appello sino all'attivazione di un automatismo generale di trasmissione interna di tali atti in via amministrativa.

2.4 Rapporti tra le parti ed il giudice

Articolo 11 - Segnalazioni di cortesia.
1.- I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente agli ausiliari da questi nominati):
a) gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
b) le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate, ma effettivamente trattate;
c) qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa.

2. I difensori sono tenuti a comunicare preventivamente, ove possibile, eventuali pendenze di trattative (o richieste in tal senso che verranno formulate all'udienza) o qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, sia monocratica che collegiale, in modo da evitare inutile attività di studio da parte del magistrato e consentire, nello stesso tempo, una più proficua programmazione dell'udienza.

2.5 Disposizioni finali

Articolo 12 - Riunioni per l'uniformità interpretativa nelle sezioni.

1.- Sarà data adeguata pubblicità delle eventuali prassi uniformi applicative ed organizzative concordate dai magistrati delle singole sezioni, ferma restando, naturalmente, l'autonomia di ogni magistrato in relazione ai singoli procedimenti.

2.- Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su sollecitazione degli iscritti o di organismi e associazioni rappresentative dell'avvocatura potrà segnalare ai Presidenti di sezione questioni organizzative ed eventuali contrasti giurisprudenziali, ai fini dell'eventuale inserimento nell'ordine del giorno delle riunioni organizzate, fra i magistrati delle singole sezioni, ovvero di più sezioni con competenze sulle medesime materie, ai sensi dell'art. 47-quater dell'Ordinamento Giudiziario.

Articolo 13. – Verifica della effettività del protocollo

1.Per il primo periodo di sei mesi l'affissione sulla porta del locale in cui si tiene udienza dell'orario di trattazione delle singole cause avverrà tre giorni prima della data di udienza.

2.Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del protocollo si provvederà alla verifica della effettiva attuazione del protocollo di udienza

3 Procotollo procedimenti civili - gestione delle udienze

3.1 Trattazione della causa

Articolo 1 – Puntualità
Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento (salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti).

Articolo 2 - Numero di cause per ciascuna udienza e rinvii istruttori
1.- Per ciascuna udienza verrà fissato, anche attraverso l'utilizzo dello strumento previsto dall'art. 168-bis, 5° co., c.p.c., un numero massimo di cause tale da consentire un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, per ciascuna di esse.
2.- La lunghezza dei rinvii in fase istruttoria verrà contenuta nei limiti minimi consentiti dal rispetto del numero massimo di cause da trattare in ciascuna udienza indicato al comma precedente.
3.- Per la trattazione e decisione delle cause si privilegerà il criterio della maggiore vetustà.

Articolo 3 - Orario di trattazione delle singole cause
1.- Per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.
2.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione,si terrà comunque conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Articolo 4 - Fasce orarie
L'udienza è divisa in 3 fasce orarie: 9,30-10,30; 10,30-11,30; 11,30-in poi .
Le cause saranno trattate solo nell'orario indicato nel provvedimento di rinvio.
All'interno di ciascuna fascia si svolgono adempimenti omogenei stabilendo per ogni causa, al momento del rinvio, la fascia oraria di trattazione;
La 1ª fascia è destinata all'udienza di prima comparizione e di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., nonché alla precisazione delle conclusioni ed agli incombenti di breve durata;
La 2ª è destinata al tentativo di conciliazione, all'espletamento delle prove orali di cui all'art. 184 c.p.c. e ad altre attività di durata prevedibile;
La 3ª fascia è destinata alla discussione ex art. 281-sexies c.p.c., ai chiarimenti dei CTU, destinata ai tentativi di conciliazione, alla trattazione dei procedimenti cautelari ed all'esaurimento dell'attività istruttoria ad altre attività di durata difficilmente prevedibile;
In ogni fascia oraria verranno fissati non meno di cinque e non più di 10 procedimenti, per un totale complessivo di procedimenti trattati per udienza compatibile con un'adeguata trattazione, effettiva e decorosa, nel rispetto della privacy, di ciascuna causa.
Tale limite massimo per fascia oraria dei procedimenti trattati sarà assicurato sia in sede di rinvio (rispettando i limiti previsti per ciascuna fascia oraria, con l'ausilio di appositi prospetti, che saranno predisposti ed aggiornati dal Cancelliere), sia mediante il differimento della prima udienza ai sensi del 5°comma dell'art.168 bis c.p.c..

3.2 Udienze di Previdenza e del Lavoro

Le udienze aventi ad oggetto materie previdenziali saranno trattate separatamente da quelle aventi ad oggetto materie del lavoro e saranno chiamate in giorni diversi.

Le udienze di lavoro si svolgeranno in due fasce orarie: la prima sino alle ore 10.30 e la seconda in prosieguo. Nella prima fascia si procederà alla discussione ed agli incombenti di breve durata. Nella successiva vanno assunte le prove orali, fatta salva, ove possibile, una più analitica individuazione degli orari per la trattazione di ciascuna controversia, specie nel caso in cui si debbano assumere prove per testi.

Articolo 5 - Affissione dell'orario di trattazione
Prima dell'inizio dell'udienza, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione delle singole cause senza l'indicazione dei nomi delle parti.

Articolo 6. - Impedimento del magistrato.
1. In caso di impedimento del magistrato, dovuto a motivi di salute, motivi di famiglia o ad incontri di studio autorizzati, ove non sia possibile disporre il differimento dell'udienza comunicandolo con congruo anticipo alle parti, la stessa verrà tenuta dal magistrato togato o onorario previsto nelle tabelle, nella medesima aula e con gli stessi orari già fissati, al fine di non disperdere l'attività processuale posta in essere dai difensori.
2. In tutti i casi in cui l'impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data determini un rinvio dell'udienza stessa, e sia noto con qualche giorno di anticipo, il giudice interessato cercherà di fare in modo che ne venga data tempestiva comunicazione ai difensori delle parti, anche attraverso mezzi telefonici e/o telematici (fax- posta elettronica ecc), specie per le cause in cui risultino convocati testi, parti o ausiliari di giustizia. I difensori provvederanno ad avvisare questi ultimi del rinvio.
I rinvii di ufficio sono contenuti nel termine più breve compatibile con il carico di lavoro del magistrato.
4- Per l'audizione delle parti e dei testi, ove se ne ravvisi la opportunità, e considerato l'eccessivo carico dei ruoli, ciascun magistrato, al fine di non dilatare eccessivamente i tempi dell'attività istruttoria, potrà fissare, in aggiunta alle udienze previste tabellarmente, ulteriori udienze per l'assunzione delle prove, nella misura massima di due al mese, che potranno essere tenute eventualmente dai GOT, ove consentito e secondo criteri tabellare predeterminati.

Articolo 7. - Tentativo di conciliazione.
E' prevista l'eventuale possibilità di fissare, con il provvedimento previsto dal 7°comma dell'art.183 c.p.c., un'apposita udienza per il tentativo di conciliazione, distinta da quella fissata per l'assunzione delle prove ed in tempi più ravvicinati rispetto a quest'ultima, per consentire alle parti, all'esito dei provvedimenti istruttori adottati, di valutare l'opportunità di una definizione bonaria della controversia. Dei risultati del tentativo espletato si dovrebbe, poi, tenere conto nella successiva regolamentazione delle spese processuali al momento della definizione del giudizio (così come previsto dal 2°comma dell'art.16 rito societario). Successivamente alla fase di trattazione, dopo il deposito delle memorie ex art. 184 c.p.c. o dopo lo svolgimento dell'istruttoria, ove appaia opportuno, il tentativo di conciliazione sarà reiterato ex art. 185 cpc

Articolo 8 - Non pubblicità delle udienze istruttorie
1.- I difensori eviteranno di trattenersi nell'aula di udienza, nel corso delle udienze istruttorie, se non per il tempo in cui avviene la trattazione delle cause in cui essi sono costituiti.
2. Nell'attività istruttoria delle controversie in materia di stato e famiglia sarà rigorosamente applicata la disposizione dell'art. 84 disp. att. c.p.c. ("le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche"), onde consentire un ordinato svolgimento dell'udienza ed evitare che parti e testimoni siano costretti a riferire fatti personali dinanzi a terzi estranei al processo. Nelle altre

controversie sarà garantita, a chi ne faccia tempestiva segnalazione, l'applicazione della predetta disposizione.
3. Il comportamento delle parti e dei difensori durante l'udienza dovrà essere ispirato ai criteri dell'art. 84 disp. att. c.p.c. Chiunque si trattiene nell'aula di udienza avrà cura di escludere la suoneria del proprio telefono cellulare e dovrà allontanarsi dall'aula ove dovesse utilizzare il telefono per le necessarie comunicazioni.
4. L'avvocato costituito deve assicurare la propria presenza in udienza dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. In caso di impedimento, egli si adopera per farsi sostituire da un collega a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

Articolo 9 - Trattazione delle cause all'orario fissato
1.- In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per la trattazione di una causa, la causa stessa verrà comunque trattata, nell'ambito della medesima fascia. Salvo casi eccezionali in cui, con il consenso di tutte le parti presenti, la trattazione verrà differita entro la fine dell'ultima fascia oraria.
2.- La previsione di cui al comma precedente varrà anche in caso di udienza di prima comparizione: in tale ultimo caso si eviterà esclusivamente la dichiarazione espressa di contumacia della parte assente, prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza.

Articolo 10 - Mancata presenza di una delle parti
In caso di mancata presenza di una delle parti all'orario fissato per una udienza di trattazione o di prima comparizione, il provvedimento, sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario di inizio della relativa fascia oraria.

Articolo 11 - Deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori dovranno precisare le conclusioni per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti. I difensori potranno anche precisare le conclusioni su foglio dattiloscritto da allegare al verbale di udienza, salve le integrazioni che si rendano necessarie alla luce delle conclusioni avversarie.

Articolo 12. - Cause contumaciali
Nelle cause contumaciali, il giudice potrà fissare dopo la prima udienza anche le attività di cui all' art. 184 c.p.c., la precisazione delle conclusioni e la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..

3.3 Attività istruttoria

Articolo 13. - Espletamento c.t.u anticipata

La consulenza tecnica d'ufficio potrà essere disposta sin dalla prima udienza se la causa lo richieda (ad esempio, cause di risarcimento dei danni o in tema di obbligazioni pecuniarie con contestazione solo del quantum, cause in materia di anatocismo bancario, etc…), salva la preventiva definizione del *thema decidendum* e fermo il rispetto delle regole sull'onere della prova

Articolo 14. - Istanze istruttorie

Le istanze di prova saranno ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti, evitando di reiterare quelle non più attuali secondo un giudizio di rilevanza che tenga conto dell'interrogatorio libero delle parti e delle eventuali produzioni documentali intervenute e/o delle eccezioni svolte dalle parti.

Nelle memorie istruttorie finali (del procedimento ordinario, speciale e del rito societario) i difensori avranno cura di indicare i mezzi di prova per esteso ed in modo puntuale, senza richiamo generico ai precedenti scritti.

Articolo 15. – Prova testimoniale

Gli avvocati hanno cura di riportare nella citazione dei testi l'orario fissato per l'assunzione della prova testimoniale.

4 Protocollo udienze penali

Articolo 1 – orario udienze
1. L'udienza ha inizio alle ore 9,30.
2. L'udienza dibattimentale in Tribunale, monocratica o collegiale, termina, tendenzialmente, non oltre le ore 18,00, con una sospensione di circa 30 minuti nel caso in cui non si concluda entro le ore 14,00.

Articolo 2– fasce orarie
1. I dibattimenti di primo grado, sia per i giudizi a citazione diretta che per quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, vengono fissati tenendo conto di due diverse fasce orarie: le ore 9,30 e le ore 13,00;
2. Per i giudizi di appello e per i procedimenti davanti al GIP e al GUP la prima fascia oraria di cui al precedente punto n. 3 è fissata alle ore 9,30 mentre la seconda alle ore 11;
3. Il giudice organizza il ruolo d'udienza e programma lo svolgimento dei singoli processi in maniera tale da assicurare, normalmente, il rispetto degli orari indicati e, di regola, non chiama i processi fissati nella seconda fascia oraria oltre le ore 17,00.

Articolo 3 – collocazione dei processi nella fascia
1. Per i giudizi di primo grado, nella prima fascia oraria sono collocati i processi per i quali è prevista la celebrazione della prima udienza nonché, tendenzialmente, quelli con imputati detenuti o di più rapida trattazione; nel caso in cui la durata dei processi fissati in tale fascia si protragga in maniera tale da non poter consentire la celebrazione di tutti gli altri processi fissati sul ruolo, il giudice aggiorna il programma dell'intera udienza, disponendo, se del caso, i rinvii dei processi che con certezza non potranno essere trattati.
2. Nella seconda fascia oraria sono di norma collocati rispettivamente, in primo grado, i processi per i quali è prevista una articolata attività istruttoria ovvero la discussione e la decisione, e, in secondo grado, quelli per i quali è disposta la rinnovazione dell'attività istruttoria;
3. I processi sono rinviati dal Giudice per il prosieguo della trattazione con l'indicazione della fascia oraria in cui saranno chiamati all'udienza successiva. L'orario indicato nel provvedimento di rinvio attesta l'ora prima della quale il processo non potrà essere comunque chiamato. Il rinvio di un processo ad una certa data, senza indicazione della fascia oraria, si intende fatto alla prima fascia oraria.

Articolo 4 – citazione dei testimoni
La citazione in giudizio dei soggetti chiamati a rendere dichiarazioni in dibattimento contiene l'indicazione dell'ora, corrispondente ad una delle due fasce orarie, non prima della quale il processo potrà essere chiamato dal giudice.

Articolo 5 – gestione delle udienze
1. Salvo casi eccezionali, per i processi di primo grado, la prima udienza è destinata, tanto nei processi da trattare in composizione monocratica, quanto in quelli attribuiti all'organo collegiale, alla verifica della regolare costituzione delle parti e alla trattazione delle questioni preliminari; essa si conclude, tendenzialmente, con il provvedimento di ammissione delle prove.
2. Le parti non citano per la prima udienza indicata nel provvedimento di rinvio a giudizio i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni dibattimentali; la citazione dei soggetti in questione è autorizzata solo dopo l'ammissione delle prove.
3. Dopo l'ordinanza ammissiva delle prove, il giudice, se possibile, indica il calendario delle udienze successive e, di volta in volta, sentite le parti, il programma delle singole udienze; al termine di ogni udienza è indicata la fascia oraria in cui il processo sarà chiamato alla successiva udienza.

Articolo 6 – ruolo di udienza
Il ruolo di udienza contiene l'elenco dei processi, indicati per numero, all'interno delle singole fasce orarie.

Articolo 7 – richieste di rinvio
1. I difensori che intendano chiedere il rinvio della udienza, presentano, immediatamente, la relativa istanza, così da consentire al giudice, se possibile e ove lo ritenga, di adottare gli eventuali provvedimenti consequenziali anche prima del giorno di udienza. I difensori danno, comunque, preventiva comunicazione alle altre parti del processo della richiesta di rinvio, fatta salva ogni successiva determinazione del giudice in merito.
2. I difensori che non intendano chiedere il rinvio della udienza, ma che abbiano concomitanti impegni professionali, li rappresentano al giudice entro l'inizio della trattazione dei processi inseriti nella stessa fascia oraria del processo a cui sono interessati; il giudice, fermi i criteri e le precedenze indicate, tiene conto dei concomitanti impegni dei difensori, contemperando gli interessi di tutte la parti del processo, e, se possibile, richiama il processo, per il quale è stato rappresentato la momentanea assenza del difensore, nell'ambito della originaria fascia oraria.

Articolo 8 – rinvio per assenza dei magistrati
16) Ove l'assenza di uno dei magistrati che compongono il Collegio o del magistrato destinato a celebrare il giudizio in composizione monocratica sia certa con largo anticipo per una certa data (partecipazione ai corsi di formazione professionale, congedo ordinario o straordinario), il Tribunale o la Corte di Appello danno notizia alle parti in tempo utile dell'impossibilità della trattazione del processo.

Articolo 9 – difensori di ufficio
I difensori d'ufficio, nominati ex art. 97 comma 1 c.p.p., assicurano la continuità della loro presenza in udienza; il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura la immediata reperibilità dei difensori abilitati a svolgere attività di difesa d'ufficio, al fine della sostituzione prevista dall'art. 97 comma 4 c.p.p..

Articolo 10 – procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza
1.I procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza sono chiamati seguendo l'ordine indicato nel ruolo di udienza, con precedenza per quelli relativi ad imputati/condannati detenuti o internati, questi ultimi secondo l'ordine di traduzione indicato nell'elenco predisposto dalla direzione dell'istituto penitenziario;
2. Per i procedimenti davanti alla magistratura di sorveglianza riguardanti soggetti non detenuti o internati, il difensore che è impegnato nello stesso giorno in più procedimenti, può chiedere al giudice, in occasione della trattazione del primo fascicolo che lo riguarda, di celebrare in successione anche gli altri procedimenti ai quali è interessato;

articolo 11 – norme finali
1. Il presente protocollo non può in ogni caso costituire strumento per esigere prassi o provvedimenti contrastanti con norme processuali o ordinamentali, ovvero con i criteri di organizzazione previsti nelle tabelle formate secondo la procedura indicata dal Consiglio Superiore della Magistratura.
2. Le parti convengono di verificare, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, la efficacia del testo predisposto, al fine di eliminare gli eventuali punti di criticità, predisponendo le modifiche necessarie ovvero le integrazioni opportune.
3. Le udienze camerali del Tribunale del Riesame restano disciplinate dalle disposizioni emanate dal coordinatore della sezione.